



**INFORMATIVA PRE-CONTRATTUALE**

**INDICE**

1	PREMESSA.....	3
2	INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI.....	4
3	CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA .....	10
4	VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA E DI APPROPRIATEZZA .....	13
5	POLITICHE DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE.....	15
6	POLITICHE INERENTI AGLI INCENTIVI .....	17
7	STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI .....	18
8	INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI E SULLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE.....	20
9	INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI .....	21
10	INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI.....	32
11	INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA.....	34
12	INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI .....	38
13	ORIENTAMENTO DELLA SOCIETA' VERSO I FATTORI DI SOSTENIBILITA' .....	41

## 1 PREMESSA

Il presente documento, redatto ai sensi della normativa di riferimento, (di seguito anche “**Informativa Precontrattuale**”) contiene importanti informazioni sul servizio di gestione di portafogli, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini offerti da Simgest Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A (di seguito anche “Simgest” o “Società”), nonché sugli investimenti in strumenti finanziari e sui relativi rischi, i costi e gli oneri connessi e la strategia di trasmissione.

Si invita, pertanto, il Cliente a leggere con attenzione il presente documento unitamente a tutta la modulistica contrattuale, prima di sottoscrivere un contratto con la SIM.

Con il presente documento Simgest Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A. (di seguito anche “Simgest” o “Società”), in ottemperanza agli obblighi informativi previsti dalla Direttiva Europea sui Mercati degli Strumenti Finanziari - 2014/65/UE del 15 maggio 2014 (“**MiFID II**”), dal Regolamento Delegato UE 565/2017 del 25 aprile 2016 (il “**Regolamento UE 565/2017**”), dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (“**TUF**”), dal Regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (“**Regolamento Intermediari**”), si propone di fornire al cliente o potenziale cliente (di seguito anche “**Cliente**”) le informazioni appropriate per una migliore conoscenza della Società, dei servizi prestati e delle modalità di svolgimento dei medesimi, nonché dei rischi ad essi connessi, affinché possa prendere le decisioni di investimenti in modo consapevole.

**La normativa** (art. 36 del Regolamento Intermediari e artt. da 47 a 50 del Regolamento UE 565/2017), prescrive che **gli intermediari forniscano ai Clienti o potenziali Clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori, le informazioni relative a:**

- **l’intermediario e i suoi servizi;**
- **la natura e i rischi degli strumenti finanziari;**
- **la salvaguardia degli strumenti finanziari e delle somme di denaro della clientela;**
- **i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi.**

La normativa prevede altresì che **gli intermediari forniscano ai Clienti o potenziali Clienti, in tempo utile prima della prestazione di servizi di investimento o accessori:**

- **una descrizione sintetica della politica in materia di conflitti di interesse - c.d. *policy* sui conflitti di interesse** (art. 92 del Regolamento Intermediari e art. 47 del Regolamento UE 565/2017);
- ***disclosure* sugli incentivi** (artt. 52, 53 e 54 del Regolamento Intermediari e art. 50 del Regolamento UE 565/2017);
- **informazioni sulla strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini** (art. 48 del Regolamento Intermediari e art. 66 del Regolamento UE 565/2017);
- **informazioni sulla trattazione dei reclami e sulle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie** (art. 90 del Regolamento Intermediari e art. 26 del Regolamento UE 565/2017).

Per ogni eventuale approfondimento si rinvia a quanto riportato nei contratti dei specifici servizi di investimento, nonché all’ulteriore documentazione disponibile sul sito internet della Società ([www.simgest.it](http://www.simgest.it)), o ad altra documentazione di maggiore dettaglio a disposizione del Cliente.

## 2 INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO E I SUOI SERVIZI

Simgest fornisce ai Clienti e potenziali Clienti le informazioni di seguito riportate, ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Intermediari e degli artt. 46, comma 1 e 2, e 47 comma 1, del Regolamento Delegato UE 565/2017.

### a. Dati identificativi e contatti di Simgest

<b>Ragione sociale:</b>	<b>Simgest Società di Intermediazione Mobiliare S.p.A.</b>
<b>Sede:</b>	<b>Via Cairoli 11 - 40121 - Bologna</b>
<b>Codice fiscale - Partita IVA - Reg. Imprese</b>	<b>BO 04082900376</b>
<b>Numero REA della C.C.I.A.A. di Bologna</b>	<b>BO 338006</b>
<b>Iscrizione albo Sim</b>	<b>n.142</b>
<b>Iscrizione Fondo Nazionale di Garanzia</b>	<b>n.415</b>
<b>Telefono:</b>	<b>051 6482311</b>
<b>Fax:</b>	<b>051 6482333</b>
<b>Posta elettronica:</b>	<b>simgest@simgest.it</b>
<b>Sito Internet:</b>	<b>www.simgest.it</b>
<b>PEC</b>	<b>simgestspa@legalmail.it</b>
<b>Capitale sociale versato:</b>	<b>Euro 11.000.000</b>

### b. Autorizzazioni di Simgest e recapito dell'Autorità di Vigilanza

Simgest è stata autorizzata dalla Consob allo svolgimento dei seguenti servizi di investimento ai sensi del TUF:

- negoziazione per conto proprio (delibera Consob n. 11761 del 22/12/1998);
- esecuzione di ordini per conto dei Clienti (delibera Consob n. 11761 del 22/12/1998);
- assunzione a fermo e/o collocamento sulla base di un impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (delibera Consob n. 12245 del 09/12/1999);
- collocamento senza impegno irrevocabile nei confronti dell'emittente (delibera Consob n. 12245 del 09/12/1999);
- gestione di portafogli (delibera Consob n. 11761 del 22/12/1998);
- ricezione e trasmissione di ordini (delibera Consob n. 11761 del 22/12/1998);
- consulenza in materia di investimenti (D.lgs. n. 164 del 17/09/2007).

La Società è altresì autorizzata a svolgere i seguenti **servizi accessori**:

- custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti, inclusi la custodia e i servizi connessi come la gestione di contante/garanzie reali ed esclusa la funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato;
- concessione di crediti o prestiti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a uno o più strumenti finanziari, nella quale interviene l'impresa che concede il credito o il prestito;
- consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese;
- servizio di cambio quando detto servizio è legato alla fornitura di servizi di investimento;
- ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria o altre forme di raccomandazione generale riguardanti le operazioni relative a strumenti finanziari.
- servizi connessi con l'assunzione a fermo;
- altri servizi accessori come disciplinati pro-tempore dalla legge

**Recapiti dell'autorità competente che ha autorizzato la SIM**

**CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa**

Sede Via G.B. Martini 3 00198 Roma Telefono: +39 06 84771 (centralino) Fax: +39 06 8417707	Sede secondaria operativa: Via Broletto 7 20121 Milano (MI) Telefono: +39 02 724201 (centralino) Fax: +39 02 89010696
--	---

Sito internet: [www.consob.it](http://www.consob.it)

**c. Servizi offerti**

La SIM offre i servizi di investimento presso i propri locali.

Per quanto riguarda la remunerazione della Sim si rinvia a quanto previsto al paragrafo 12 del presente documento.

Nell'ambito della prestazione di servizi esecutivi (esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini e negoziazione in conto proprio) l'Ufficio preposto verifica che lo strumento ricada nel *target market* positivo per il cliente.

Tale verifica origina dagli obblighi di *governance* dei prodotti finanziari introdotti da "MiFID II" finalizzati ad assicurare il miglior interesse dei clienti fin dalla creazione del prodotto, pertanto, si anticipa la tutela dell'investitore finale al momento genetico del prodotto.

In tale contesto, i *manufacturers* saranno tenuti a individuare – nell'ambito del processo di approvazione del prodotto – il mercato di riferimento (c.d. *target market*) di clienti finali per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi il prodotto è compatibile e a cui pertanto tale prodotto dovrà essere destinato; come parte di tale processo, i produttori dovranno identificare anche il c.d. *target market* negativo, ovvero individuare quel gruppo di clienti per le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi lo strumento finanziario non è ritenuto adatto. I distributori, quale appunto Simgest, a loro volta, sulla base delle informazioni ricevute dai produttori e di quelle fornite dai loro clienti, dovranno individuare un *target market* di riferimento più concreto e attuale rispetto a quello individuato dai *manufacturers*; allo stesso modo, dovranno individuare anche un *target market* negativo.

Simgest stabilisce una strategia di distribuzione coerente con il *target market* delineato e rivede periodicamente i dispositivi di *governance*, dei prodotti di investimento offerti e dei servizi prestati, al fine di valutare se lo strumento finanziario e il servizio di investimento risultino sempre coerenti con il *target market* individuato e se la strategia di distribuzione continui ad essere appropriata.

❖ **Negoziazione per conto proprio, art. 1, comma 5, lett. a) TUF**

Il servizio consiste nell'attività di acquisto e vendita di strumenti finanziari, in contropartita diretta e in relazione a ordini dei clienti.

In termini pratici ciò equivale a dire che la Sim, su richiesta del cliente, vende a quest'ultimo strumenti finanziari di sua proprietà ovvero li acquista direttamente dal cliente stesso.

Pertanto, nell'attività di negoziazione per conto proprio la Sim:

- impegna "posizioni proprie", cioè esegue gli ordini di acquisto conto o di vendita dei clienti con strumenti finanziari già presenti nel proprio portafoglio;
- entra nel contratto di compravendita come controparte diretta dei clienti;
- esegue gli ordini dei clienti.

❖ **Esecuzione di ordini per conto dei clienti, art. 1, comma 5, lett. b del TUF**

Il Servizio consiste nell'attività svolta dalla Sim che, a seguito di un ordine di un cliente avente ad oggetto l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari, lo esegue ricercando una controparte, diversa da sé stessa, sulle sedi di esecuzione cui Simgest aderisce, e facendo incontrare gli ordini.

❖ **Gestione di portafogli, art. 1, comma 5 - quinquies,) del TUF**

Consiste nella gestione, da parte della SIM su base discrezionale ed individualizzata, di portafogli di investimento che includono più strumenti finanziari sulla base di un mandato conferito dal Cliente.

Nella prestazione del servizio la SIM assume decisioni per conto del Cliente circa l'impiego del patrimonio che lo stesso ha conferito in gestione, senza tuttavia garantire alcun risultato, il Cliente resta, pertanto, esposto ai rischi delle operazioni di investimento.

Preliminarmente allo svolgimento del servizio, la clientela viene classificata, profilata e sottoposta al test di adeguatezza tramite la somministrazione di un questionario. Sulla base delle informazioni acquisite dal Cliente, la Sim verifica che il portafoglio di investimenti corrisponda ai suoi obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio, non lo esponga a rischi da lui non sopportabili o non comprensibili e non sia incompatibile con la capacità di sostenere le perdite.

Se il Cliente si rifiuta di fornire le informazioni, la SIM si astiene dal fornire il Servizio di Gestione.

La SIM non può, in ogni caso, effettuare operazioni che siano inadeguate.

**Modalità di definizione delle caratteristiche della gestione**

La SIM ha definito delle linee di gestione, caratterizzate in base al profilo di rischio e differenziate per obiettivi e strategie di investimento. Il Cliente può modificare la scelta iniziale, previa comunicazione preventiva nonché valutazione congiunta con la SIM, e procedere alla definizione di una nuova allocazione del portafoglio.

La SIM sottopone al Cliente su supporto duraturo le informazioni riguardanti le politiche di investimento, le strategie e il profilo di rischio rendimento della linea di gestione o della gestione personalizzate secondo le preferenze definite con il Cliente.

**Metodo di valutazione e di comparazione dei risultati di gestione nel servizio di gestione portafogli**

La SIM raffronta la performance lorda di gestione con un parametro oggettivo di riferimento (*benchmark*) associato a ciascun portafoglio; ove lo stile della gestione e il contenuto del portafoglio non consente di individuare un *benchmark* può essere previsto un obiettivo di rendimento.

Il *benchmark*, o l'obiettivo di rendimento, rappresenta meramente un valore al quale commisurare il risultato della gestione e non può essere ritenuto indicativo del rendimento minimo, o comunque garantito, della gestione stessa

La Società, oltre alle gestioni a *benchmark*, offre le gestioni FlexGest con stile flessibile che hanno un profilo di rischio predefinito senza *benchmark* contrattuale ed un monitoraggio giornaliero in termini di VaR.

**Obiettivi di gestione, livello di rischio e discrezionalità**

Le informazioni relative agli obiettivi di gestione, il livello del rischio e sulla tipologia di strumenti finanziari entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità sono inseriti nei singoli contratti di gestione.

❖ **Ricezione e trasmissione di ordini, art. 1, comma 5, lett. e) del TUF**

Il servizio comprende la ricezione e la trasmissione di ordini nonché l'attività consistente nel mettere in contatto due o più investitori, rendendo così possibile la conclusione di un'operazione fra loro (c.d. mediazione).

Il servizio consiste nell'attività svolta dalla SIM che, in seguito ad un ordine impartito dal cliente, non esegue direttamente tale ordine, ma lo trasmette ad un soggetto negoziatore, preventivamente selezionato, per la successiva esecuzione nelle relative sedi.

**d. Lingue che il cliente può utilizzare per comunicare con la SIM**

Le comunicazioni tra la Sim ed il cliente sono svolte nella lingua italiana

**e. Metodi di comunicazione tra la SIM e il Cliente ivi comprese quelle utilizzate per l'invio e la ricezione di ordini**

Le modalità di comunicazione, ivi comprese quelle di invio e ricezione delle disposizioni, tra Simgest e il Cliente in relazione alla prestazione dei singoli servizi di investimento, sono comunque disciplinate nei relativi contratti.

Con riferimento alle modalità di conferimento degli ordini su strumenti finanziari, nell'ambito dell'attività di negoziazione (conto proprio o per conto dei clienti) o di ricezione e trasmissione di ordini, Simgest prevede le seguenti modalità:

- ❖ **supporto cartaceo**: all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede, Simgest rilascia al Cliente una attestazione cartacea contenente il nome del Cliente stesso, l'ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie;**telefonticamente**: qualora gli ordini siano impartiti a mezzo telefono direttamente alla sede, essi sono registrati su nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Le registrazioni costituiscono piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini;
- ❖ **a mezzo e-mail**: qualora gli ordini siano impartiti mediante e-mail direttamente alla sede, essi sono archiviati unitamente alla documentazione correlata. Il testo della comunicazione costituisce piena prova dell'oggetto, del contenuto, dei termini e delle condizioni degli ordini;**chat di Bloomberg**: si tratta della funzionalità di messagistica istantanea integrata nella piattaforma dell'info provider Bloomberg cui aderisce sia Simgest che il cliente.

La Società provvede alla registrazione delle conversazioni e comunicazioni intercorse tra il Cliente e il personale della Società che danno luogo o possono dar luogo all'esecuzione di un ordine.

Inoltre, nel servizio di gestione di portafoglio, in caso di incontro frontale con il Cliente, il personale incaricato di Simgest provvede alla formalizzazione del documento in apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti.

Residualmente, il personale incaricato di Simgest provvede alla registrazione mediante apposita applicazione presente negli apparati telefonici aziendali,

**f. Consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede**

Simgest non svolge attività di offerta di strumenti o prodotti finanziari e di servizi di investimento fuori dalla propria sede legale (Offerta Fuori Sede) e, pertanto, dichiara di non operare tramite consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede (agenti collegati).

**g. Natura, frequenza e date della documentazione da fornire al Cliente a rendiconto dell'attività svolta**

Nella prestazione dei servizi di **ricezione e trasmissione ordini, negoziazione per conto proprio, esecuzione di ordini**, Simgest, ai sensi dell'art. 60 del Regolamento Intermediari e dell'art. 59 del Regolamento UE 565/2017, fornisce prontamente al Cliente, su supporto durevole, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

In particolare, Simgest invia al Cliente un avviso, su supporto durevole, che conferma l'esecuzione dell'ordine quanto prima e, al più tardi, il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione. Se Simgest deve ricevere la conferma da un terzo, l'avviso sarà inoltrato al Cliente al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione della conferma dal terzo medesimo.

Simgest non invierà alcun avviso di conferma qualora la stessa debba essere già fornita al Cliente da un soggetto diverso dalla Società.

Simgest fornisce al Cliente, su sua esplicita richiesta, informazioni circa lo stato del suo ordine.

L'avviso di conferma dell'ordine contiene le informazioni previste dall'art. 59 del Regolamento UE 565/2017 laddove applicabili.

Per maggiori dettagli si rinvia alle previsioni contrattuali del servizio prescelto.

Nell'ambito del servizio di **gestione di portafogli**, la SIM invia al Cliente con cadenza trimestrale un rendiconto periodico dell'attività di gestione del portafoglio svolta per Suo conto. Nel rendiconto periodico è fornita una dichiarazione aggiornata che indica i motivi per cui l'investimento corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente.

Nel caso in cui il cliente scelga di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite, con l'addebito dei relativi costi, la Società invierà una comunicazione di conferma dell'operazione, contenente le informazioni richieste dall'art 60, paragrafo 4 del Regolamento UE 565/2017, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma, salvo il caso in cui tale conferma risulti già a carico di un terzo.

Il rendiconto periodico è fornito con cadenza mensile nel caso in cui il Cliente abbia autorizzato un portafoglio caratterizzato da effetto leva.

Il rendiconto periodico è in tutti i casi trasmesso entro la fine del mese solare successivo al termine del periodo di riferimento.

Inoltre, ai sensi dell'art. 62 del Regolamento UE 565/2017, Simgest comunicherà altresì al Cliente:

- (i) quando il valore complessivo del portafoglio, valutato all'inizio di qualsiasi periodo oggetto della comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%, non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo;
- (ii) nel caso in cui Simgest detenga un conto di un cliente al dettaglio che includa posizioni in strumenti finanziari caratterizzati dall'effetto leva o in operazioni con passività potenziali, quando il valore iniziale di ciascuno strumento subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale comunicazione, se non diversamente concordato con il Cliente, sarà effettuata su supporto durevole, strumento per strumento e non più tardi della fine del giorno lavorativo nel quale la soglia è superata o, qualora essa sia superata in un giorno non lavorativo, non più tardi della fine del giorno lavorativo successivo.

Si rinvia, in ogni caso a quanto previsto nel contratto di gestione di portafoglio.

Nell'ipotesi in cui Simgest abbia **la custodia e amministrazione** degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide del Cliente, trasmette con cadenza almeno trimestrale, un rendiconto di tali strumenti finanziari e disponibilità liquide, a meno che tale rendiconto sia già stato fornito in altri rendiconti periodici previsti per i servizi di investimento prestati.

Su richiesta del Cliente, Simgest fornirà il rendiconto con una frequenza maggiore a spese del Cliente.

Nel caso di operazioni non regolate, le informazioni di cui sopra sono basate sulla data di negoziazione e sulla data di regolamento.

#### **h. Sistemi di indennizzo**

Simgest aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia istituito dall'art. 15 della L. 2 gennaio 1991 n. 1, dotato di personalità giuridica di diritto privato e autonomia patrimoniale e riconosciuto come "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del D. Lgs. 415/1996.

Il Fondo Nazionale di Garanzia è stato istituito per la tutela dei crediti vantati dai Clienti nei confronti delle società di intermediazione mobiliare e degli altri soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività, in conseguenza dello svolgimento delle attività di intermediazione in valori mobiliari. L'organizzazione e il funzionamento del Fondo Nazionale di Garanzia sono disciplinati dal proprio Statuto e informazioni di dettaglio sulle modalità di copertura dello stesso possono essere reperite nel sito internet [www.fondonazionaledigaranzia.it](http://www.fondonazionaledigaranzia.it)

### 3 CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La classificazione del Cliente è un aspetto centrale e preliminare alla prestazione di qualsiasi servizio di investimento, in quanto da essa dipendono il livello di protezione allo stesso assegnato, gli obblighi che devono essere assolti dalla SIM, le modalità e le regole di condotta attraverso cui gli stessi obblighi devono essere adempiuti.

In sede di sottoscrizione del Contratto la SIM comunica al Cliente la classificazione che gli è stata attribuita tra le seguenti categorie:

- “Cliente al Dettaglio”;
- “Cliente Professionale” (di diritto, ovvero su richiesta);
- “Controparte Qualificata”.

I clienti al dettaglio sono una categoria residuale, essendo definiti come tutti coloro che non sono nè clienti professionali, nè controparti qualificate. La SIM classifica come clienti al dettaglio tutti i clienti che non rientrano nelle categorie di clienti professionali o controparti qualificate e i clienti che, pur appartenendo a tali categorie, hanno richiesto di essere trattati, in linea generale o per singole operazioni, come clienti al dettaglio.

Il cliente professionale può essere privato o pubblico.

Il cliente professionale privato è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e le competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume. I clienti professionali si suddividono in:

- clienti professionali di diritto;
- clienti professionali “su richiesta”.

Le controparti qualificate sono clienti professionali di diritto nei cui confronti l’intermediario presta i servizi di esecuzione degli ordini per conto terzi, negoziazione per conto proprio e/o di ricezione/trasmisione ordini.

Nella prestazione dei servizi d’investimento la Società è tenuta ad osservare regole di condotta distinte a seconda delle specificità di ciascuna delle tre categorie, con un regime di tutela del Cliente più elevato con riferimento alla categoria dei Clienti al Dettaglio e progressivamente meno stringente per la categoria della Clientela Professionale e delle Controparti Qualificate, in considerazione del fatto che i Clienti Professionali e a maggior ragione le Controparti Qualificate dovrebbero essere presumibilmente già in possesso delle conoscenze ed esperienze necessarie per comprendere i rischi inerenti i tipi di strumenti finanziari, o i prodotti finanziari, o i servizi di investimento per i quali è stato classificato in tale categoria. Con le controparti qualificate, l’intermediario, non è tenuto, salvo un diverso accordo con il cliente, all’osservanza delle regole generali di condotta che impongono agli intermediari, tra gli altri, obblighi di informativa precontrattuale, obblighi di valutazione di appropriatezza nella prestazione del servizio di investimento, obblighi di *best execution* e gestione degli ordini nonché di rendicontazione, ad eccezione della pubblicazione degli ordini con limite di prezzo e fermo restando quanto previsto dalla normativa di riferimento sull’informativa relativa alla classificazione.

#### **Variazione della classificazione su richiesta del Cliente e su iniziativa della SIM**

La classificazione attribuita dalla SIM al Cliente può essere modificata in qualsiasi momento, sia su iniziativa della SIM che su richiesta del Cliente.

La SIM su propria iniziativa può:

- trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un Cliente classificato come controparte qualificata;
- trattare come cliente al dettaglio un Cliente classificato come cliente professionale.

Il Cliente ha diritto a richiedere una variazione della classificazione attribuitagli dalla SIM, nei termini e alle condizioni di seguito esposte.

Tale richiesta può avere ad oggetto uno o più servizi di investimento, uno o più prodotti finanziari, ovvero una o più operazioni di investimento.

La modifica del livello di classificazione può consistere in una richiesta del Cliente di maggiore protezione (per i clienti professionali o le controparti qualificate che chiedono di essere trattati come clienti al dettaglio), ovvero di minore protezione (per i clienti al dettaglio che chiedono di essere trattati come clienti professionali).

Le variazioni delle classificazioni su richiesta del Cliente consentite dalla SIM sono le seguenti:

- da cliente al dettaglio a “cliente professionale su richiesta”;
- da “cliente professionale di diritto” a cliente al dettaglio;
- da controparte qualificata a cliente professionale;
- da controparte qualificata a cliente al dettaglio.

L'accoglimento della richiesta di variazione della classificazione del Cliente è rimessa alla valutazione discrezionale della SIM.

**La variazione da cliente al dettaglio a cliente professionale su richiesta**

Particolare attenzione sarà riservata dalla SIM ai casi in cui un cliente al dettaglio chiede di essere classificato quale cliente professionale, in quanto, in tal caso, il Cliente rinuncia all'applicazione di un maggior livello di tutela riconosciutogli dalla normativa di riferimento.

La disapplicazione delle regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se, dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente, la SIM può ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume. Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive dell'Unione europea nel settore finanziario può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del Cliente.

**La qualificazione come cliente professionale determina per gli intermediari:**

- la disapplicazione di alcune norme di tutela tra cui:
  - la norma che stabilisce di condurre la scelta delle sedi di esecuzione degli ordini in ragione del prezzo dello strumento finanziario e dei costi relativi all'esecuzione;
  - la disposizione che prevede di comunicare eventuali difficoltà che potrebbero influire sull'esecuzione degli ordini non appena l'intermediario ne viene a conoscenza;
  - gli obblighi di rendiconto aggiuntivi per le operazioni di gestione di portafogli o le operazioni con passività potenziali;
  - le previsioni normative indicate dagli artt. 30 e 30-bis del TUF in merito all'offerta fuori sede;
- la parziale deroga alla disciplina prevista per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza e, in particolare:
  - con riguardo ai clienti professionali, sussiste una presunzione in merito alle conoscenze ed esperienze degli stessi, sia nell'ambito della valutazione di adeguatezza che della valutazione di appropriatezza;
  - con specifico riferimento ai clienti professionali di diritto, sussiste inoltre, nell'ambito della valutazione di adeguatezza, una presunzione in capo agli stessi circa la capacità finanziaria di sopportare qualsiasi rischio di investimento compatibile con gli obiettivi di investimento dichiarati.

La suddetta richiesta (la cui efficacia sarebbe comunque subordinata all'accettazione da parte di Simgest, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti in particolare per il passaggio da Cliente al Dettaglio

a Cliente Professionale) dovrà - all'occorrenza - essere inoltrata da parte del Cliente per iscritto presso la sede della SIM.

Qualora il Cliente professionale su richiesta, in qualsiasi momento, intenda tornare ad essere qualificato come cliente al dettaglio, dovrà effettuare apposita richiesta scritta alla SIM. In ogni caso, spetta al cliente professionale su richiesta informare la SIM di eventuali cambiamenti che potrebbero influenzare la sua classificazione.

La Società si è dotata di una politica di classificazione della clientela conformemente ai criteri stabiliti dal Regolamento Intermediari CONSOB e dalla Direttiva 2014/65/UE, la quale fornisce maggiori informazioni tra le quali la procedura seguita per la modifica della classificazione.

La politica di classificazione della clientela è consultabile e scaricabile sul sito [www.simgest.it](http://www.simgest.it).

#### 4 VALUTAZIONE DI ADEGUATEZZA E DI APPROPRIATEZZA

In conformità a quanto previsto dagli artt. 40 (adeguatezza) e 42 (appropriatezza) del Regolamento Intermediari e dagli artt. 54, 55 e 56 del Regolamento UE 565/2017, Simgest provvede alla valutazione delle informazioni necessarie in base al servizio fornito.

- **Valutazione di Adeguatezza**

Con riferimento al servizio di gestione di portafogli, Simgest applica la disciplina dell'adeguatezza. L'art.54 del Regolamento 565/2017 individua le informazioni che gli intermediari devono acquisire dal Cliente o potenziale Cliente per comprendere le caratteristiche essenziali del medesimo e disporre di una base ragionevole per determinare anche se la specifica operazione da realizzare nel quadro della prestazione del servizio di gestione del portafoglio è adeguata ad esso, con riferimento, in particolare, alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, alla sua situazione finanziaria, inclusa la capacità di sostenere le perdite, nonché agli obiettivi di investimento, inclusa la sua tolleranza al rischio.

Qualora il Cliente non fornisca le informazioni o l'esito di tale valutazione sia negativo, il servizio non potrà essere prestato o l'operazione non verrà eseguita.

- **Clientela al Dettaglio**

Al fine di effettuare la valutazione di adeguatezza delle gestioni patrimoniali offerte alla Clientela al Dettaglio, la Società definisce i portafogli obiettivo per ogni profilo finanziario attribuibile alla clientela (da "basso" a "alto").

Per ciascun portafoglio sono state definite le percentuali "ottimali" di ogni *asset class* da detenere. L'*asset class* di appartenenza ed il profilo adeguatezza del singolo strumento finanziario sono stabiliti dalla Società, sulla base della rischiosità del titolo e delle considerazioni effettuate in istruttoria.

- **Clientela Professionale**

Al fine di effettuare la valutazione di adeguatezza delle gestioni patrimoniali offerte alla Clientela Professionale viene confrontato in fase di apertura del rapporto la volatilità della gestione offerta al Cliente con quello associato al profilo finanziario dello stesso (da "basso" a "alto"). Non è possibile offrire alla clientela gestioni patrimoniali con volatilità superiore a quella corrispondente al profilo finanziario del Cliente.

In presenza di un Cliente Professionale, la Società presume, in conformità con quanto previsto dall'art. 56 del Regolamento UE 565/2017, che il Cliente Professionale "*abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o prodotti per i quali il cliente è classificato come cliente professionale*".

- **Valutazione di appropriatezza**

La regola dell'appropriatezza si pone su un piano diverso, ma contiguo alla regola dell'adeguatezza.

L'appropriatezza connota la prestazione dei servizi **diversi** dalla gestione di portafogli e dalla consulenza in strumenti finanziari, il giudizio di appropriatezza si misura soltanto sul livello di esperienza e conoscenza di cui è il possesso l'investitore, necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio richiesti comportano: pertanto, il giudizio di appropriatezza non insiste sulla valutazione della capacità finanziaria del cliente, né dei suoi obiettivi di investimento.

Nell'ambito del servizio di esecuzione per conto dei clienti, negoziazione in conto proprio e ricezione e trasmissione ordini Simgest verifica che lo strumento ricada nel *target market* positivo per il cliente.

Nel caso in cui l'operazione o il servizio non risultino appropriati, Simgest è tenuta ad informare l'investitore di tale situazione, ma senza che ciò si traduca nel divieto di operare. In particolare, la valutazione di appropriatezza è effettuata in relazione agli ordini dei Clienti al Dettaglio gestiti nell'ambito dei servizi di ricezione e trasmissione di ordini, negoziazione per conto proprio ed esecuzione di ordini per conto dei clienti. Al fine di effettuare tale valutazione è stato attribuito un punteggio di complessità a ciascuna tipologia di strumento finanziario. Tale punteggio viene confrontato con il profilo

di esperienza e conoscenza del Cliente per valutare l'appropriatezza dell'operazione. Qualora la valutazione abbia esito negativo il Cliente può decidere comunque di procedere all'esecuzione dell'operazione prestando la propria formale autorizzazione.

La complessiva disciplina in materia di adeguatezza e appropriatezza è accompagnata, infine, da presidi rafforzati quando riguarda strumenti finanziari complessi o strutturati, secondo le indicazioni fornite dall'ESMA in proposito.

## 5 POLITICHE DI GESTIONE DEI CONFLITTI D'INTERESSE

Ai sensi dell'art. art. 21, comma 1-*bis* del TUF, nonché dell'art. 92 del Regolamento Intermediari e degli artt. 33 e ss. del Regolamento UE 565/2017, gli intermediari hanno l'obbligo di mantenere ed applicare disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli per evitare che i conflitti di interesse incidano negativamente sugli interessi dei clienti.

In conformità al suddetto obbligo, la Società si è dotata di una idonea politica di gestione dei conflitti di interesse (la "**Policy sui Conflitti d'Interesse**") - adeguata alla natura, alle dimensioni, alla sua organizzazione e alla complessità della sua attività (c.d. principio di proporzionalità) - al fine di identificare e prevenire o gestire i conflitti di interesse che potrebbero sorgere tra Simgest (inclusi i dirigenti, i dipendenti, gli eventuali agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse) e il Cliente, o tra il Cliente e altri clienti di Simgest.

In conformità a quanto richiesto dalla normativa vigente gli obiettivi della Policy sono:

1. identificare quelle circostanze che possono costituire o dare vita a conflitti di interesse tali da rappresentare un rischio effettivo o potenziale in grado di ledere gravemente gli interessi di uno o più Clienti, illustrando le misure appropriate atte a prevenire il sorgere di tali conflitti (identificazione dei conflitti di interesse);
2. descrivere le modalità attraverso le quali Simgest monitora e registra su base continuativa l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse potenziale o effettivo (monitoraggio dei conflitti di interesse);
3. descrivere i presidi organizzativi, procedurali e di controllo adottati da Simgest al fine di prevenire e gestire le situazioni di conflitto (gestione dei conflitti di interesse);
4. prevedere i necessari meccanismi di "*disclosure*" nei confronti dei Clienti e/o dell'Organo Amministrativo qualora i presidi adottati al fine di gestire i conflitti di interesse non siano tali da escludere il rischio di nuocere gli interessi dei Clienti (*disclosure*).

Ai fini dell'identificazione dei conflitti di interesse e della preventiva informazione al Cliente, Simgest verificherà se, a seguito della prestazione di servizi, esso o un soggetto avente con esso un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a spese del Cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente o dell'operazione realizzata per conto di quest'ultimo distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione al servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di benefici monetari o non monetari o di servizi.

Le fattispecie che si possono verificare in Simgest, in via potenziale, sono le casistiche a), c) ed e) come sopra delineate.

Ai fini della rilevazione dei potenziali conflitti, è stata prodotto uno schema riepilogativo (la "mappatura dei conflitti") di tutte le ipotesi in cui l'interesse del cliente potrebbe risultare sacrificato per il perseguimento di una finalità diversa ed ulteriore rispetto al servizio prestato, legata ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto, con il potenziale conseguimento di un vantaggio diretto o indiretto da parte di Simgest.

Al fine di evitare che tali conflitti di interesse possano influenzare l'erogazione dei servizi di investimento ai clienti, con particolare riferimento alla negoziazione per conto proprio e alla gestione di portafogli, Simgest si è dotata di norme, procedure e presidi organizzativi atti ad individuare, in ogni situazione, i comportamenti legittimi, appropriati, corretti e professionali in accordo con gli standard di mercato e soprattutto con gli interessi della clientela.

I principali presidi individuati sono i seguenti:

a) Esecuzione congiunta di più servizi ed operazioni del portafoglio di proprietà:

- separatezza organizzativa, informatica e contabile tra l'Ufficio responsabile del *proprietary trading* (cioè l'Ufficio Raccolta Ordini e Negoziazione), l'attività nei confronti della clientela del l'Ufficio Raccolta Ordini e Negoziazione e l'Ufficio Gestione di Portafogli;
- una strategia di esecuzione e trasmissione, che definisce per ogni tipologia di strumento la modalità di esecuzione per il conseguimento della *best execution*, che si traduce nella scelta di una sede di esecuzione rispetto ad un'altra;
- divieto di eseguire operazioni di negoziazione tra il portafoglio di proprietà, i clienti o con i portafogli gestiti;
- limitazione dell'operatività del portafoglio di proprietà sul mercato secondario, a strumenti finanziari che presentano un elevato grado di liquidità;
- divieto per l'Ufficio responsabile del *proprietary trading* di comprare/vendere il medesimo titolo negoziato da un cliente tramite Simgest, per almeno trenta minuti dopo l'esecuzione di tale ordine, con l'esclusione dei titoli di Stato dei Paesi OCSE e degli emittenti *sovrannazionali*;
- separazione sul mercato primario, tra ordini della clientela e quelli del portafoglio di proprietà;

c) prestazione dei servizi nei confronti di più clienti

- una *policy* di esecuzione e trasmissione di ordini che disciplina le modalità previste per la gestione degli ordini impartiti dalla clientela; nella prestazione del servizio, gli ordini vengono trasmessi nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti dalla Società;
- divieto di compensare ordini di segno opposto;
- una strategia di aggregazione ed assegnazione degli ordini che prevede che in caso di assegnazione parziale di un titolo, dopo il riparto proporzionale a tutti i richiedenti del lotto minimo, si proceda a privilegiare l'assegnazione ai clienti rispetto ai portafogli di proprietà;
- divieto di eseguire operazioni di trasferimento di strumenti finanziari da una gestione di portafogli ad un'altra.

e) incentivi

- in relazione agli incentivi percepiti per il collocamento di prodotti utilizzati nelle gestioni patrimoniali la Società ha stabilito di retrocedere tali commissioni direttamente ai clienti.

Qualora tali misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di nuocere agli interessi del Cliente, prima di agire per suo conto, la Società informa il Cliente della natura generale e/o delle fonti dei potenziali conflitti di interesse, nonché delle ulteriori misure adottate per mitigare i rischi connessi, affinché il Cliente possa assumere una decisione informata sui servizi utilizzati o sulle operazioni richieste, nel cui contesto sorge il conflitto d'interessi.

Simgest fornisce al Cliente l'informativa sul conflitto di interessi con le medesime modalità con cui il cliente impartisce l'ordine alla SIM.

Qualora Simgest individui nel corso del rapporto ulteriori conflitti potenzialmente pregiudizievoli per il Cliente provvederà ad informare il Cliente prima di agire per suo conto.

Il documento "*Policy sui Conflitti d'Interesse*" è disponibile per la consultazione e scaricabile sul sito [www.simgest.it](http://www.simgest.it).

## 6 POLITICHE INERENTI AGLI INCENTIVI

Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 9, Mifid II, all'art. 24, comma 1-bis TUF e all'art. 52 del Regolamento Intermediari, pongono congiuntamente il divieto agli intermediari di pagare o percepire compensi, commissioni, o benefici non monetari in relazione alla prestazione di un servizio di investimento o accessorio (c.d. “**Incentivi**”).

Fermo quanto sopra, l'art. 54 del Regolamento Intermediari, prevede inoltre che, in relazione al servizio di gestione di portafogli, gli intermediari:

- a) restituiscono al Cliente, non appena ragionevolmente possibile dopo la loro ricezione, ogni compenso, commissione o beneficio monetario pagato o fornito da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, in relazione ai servizi prestati al Cliente. Tutti i compensi, commissioni o benefici monetari ricevuti da terzi in relazione alla prestazione del servizio di gestione di portafogli sono trasferiti integralmente al Cliente;
- b) stabiliscono e attuano una politica per assicurare che compensi, commissioni o benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati e trasferiti a ogni singolo Cliente;
- c) informano i Clienti sui compensi, commissioni o qualsiasi beneficio monetario a essi trasferiti mediante adeguate modalità per assicurarsi che i compensi, le commissioni o i benefici monetari pagati o forniti da terzi, o da un soggetto che agisce per loro conto, siano assegnati ad ogni singolo Cliente.

Al fine di garantire il rispetto delle norme in tema di Incentivi, la Società si è dotata di un'efficace *policy* di gestione degli incentivi (la “**Policy di Gestione degli Incentivi**”), il cui approccio metodologico prevede:

- il mantenimento e l'aggiornamento di un elenco interno (c.d. “mappatura”) di tutti gli Incentivi che riceve o paga da/a terzi in relazione alla prestazione di servizi di investimento o accessori;
- la registrazione del modo in cui gli Incentivi pagati o ricevuti dalla Società, o che essa intende impiegare, migliorino la qualità dei servizi prestati ai clienti interessati e le misure adottate al fine di non pregiudicare il dovere della Società di agire in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei clienti;
- lo svolgimento di “*test* di ammissibilità” degli incentivi monetari e non monetari ricevuti, e avvia le azioni correttive necessarie in presenza di fattispecie non ammissibili.

In particolare, sono considerate “ammissibili” le competenze che soddisfino le seguenti condizioni:

- **accrescimento della qualità del servizio offerto:** l'incentivo deve essere finalizzato ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente, anche attraverso maggiori prestazioni rese dalla Società al Cliente (ad esempio risultanti da specifici obblighi contrattuali di cura e assistenza dell'investitore), volte ad arricchire ed a migliorare il contenuto tipico di un servizio d'investimento/ accessorio;
- **disclosure nei confronti del Cliente:** gli incentivi vengono comunicati al Cliente in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione del servizio. La comunicazione riguarda l'esistenza, la natura, l'importo e/o il metodo di calcolo degli incentivi;
- **conflitti di interesse:** gli incentivi non devono ostacolare l'adempimento, da parte della Società, dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.

Con riferimento alle fattispecie di incentivi che, in ottica di legittimità, vengono considerate particolarmente “critiche”, laddove non è stato possibile dimostrare l'effettivo miglioramento della qualità del servizio reso e di non impedimento ai doveri di agire nel migliore interesse del Cliente, la Società ha ritenuto opportuno adottare come misura alternativa di gestione il riaccredito delle retrocessioni a favore dei Clienti.

La “*Policy di Gestione degli Incentivi*” è disponibile per la consultazione e scaricabile nell'apposita sezione MiFID del sito [www.simgest.it](http://www.simgest.it).

## 7 STRATEGIA DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

### 7.1 Fattori utilizzati al fine di selezionare la sede di esecuzione

In conformità a quanto previsto dagli artt. 46 e ss. del Regolamento Intermediari e dall'art.64 e ss. del Regolamento UE 565/2017, la Società si è dotata di una strategia di esecuzione degli ordini (la "**Policy di esecuzione degli ordini**") finalizzata a:

- a) individuare, per ciascuna categoria di strumenti, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del Cliente;
- b) orientare la scelta della sede di esecuzione fra quelle individuate ai sensi della lettera a), tenuto conto anche delle commissioni proprie e dei costi dell'impresa per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

Di seguito si forniscono, in sintesi, i principali fattori utilizzati al fine di selezionare la sede di esecuzione con riferimento a ogni strumento finanziario e tipologia di cliente.

#### a. Titoli di capitale

Sono compresi in questa definizione:

- i. Azionari;
- ii. Derivati quotati;
- iii. *Covered warrant*;
- iv. *Certificates*;
- v. ETF (*Exchange Traded Funds*);
- vi. Quote di OICR quotati.

#### **Clienti al Dettaglio**

La gerarchia è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo primaria importanza al Corrispettivo Totale.

Simgest esegue gli ordini sul mercato regolamentato di riferimento al fine di consentire l'accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento e garantire rapidità di esecuzione. Qualora sul mercato regolamentato siano presenti volumi di scambio non significativi, previa autorizzazione del Direttore Generale, Simgest potrà operare tramite MTF/OTF.

#### **Clienti Professionali**

La gerarchia è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, attribuendo primaria importanza al Corrispettivo Totale.

Simgest esegue gli ordini sul mercato regolamentato di riferimento al fine di consentire l'accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento e garantire rapidità di esecuzione. Ai fini del raggiungimento della *best execution* su determinati strumenti finanziari per tale categoria di clientela, possono rilevare maggiormente aspetti quali la sua natura specifica dell'ordine o la dimensione dello stesso o le sue caratteristiche. Qualora sul mercato regolamentato siano presenti volumi di scambio non significativi, previa autorizzazione del Direttore Generale, Simgest potrà operare tramite MTF/OTF o Internalizzatore Sistemico.

Sia per i clienti al dettaglio sia per i clienti professionali, in deroga ai "Criteri generali", Simgest potrà negoziare in OTC agendo in contropartita diretta (conto proprio) a prezzi in linea con le condizioni di mercato:

- nel caso in cui il cliente desidera esplicitamente che l'esecuzione di un ordine avvenga in modalità fuori mercato, purché il cliente stesso lo indichi espressamente o fornisca il proprio consenso preventivo;
- in via residuale, qualora sul mercato regolamentato siano presenti volumi di scambio non significativi, previa autorizzazione del Direttore Generale.

**b. Obbligazioni e altri titoli a reddito fisso**

**Clienti al Dettaglio**

La gerarchia dei fattori individuata non si discosta da quella individuata per i titoli azionari quotati in quanto i meccanismi sottostanti sono molto simili.

Le sedi di esecuzione sono raggiunte attraverso un *broker*, selezionato in virtù della sua capacità di rispettare la gerarchia di fattori per lo specifico strumento finanziario, un livello commissionale ottimale e un buon governo complessivo dell'ordine.

**Clienti professionali**

La gerarchia dei fattori individuata tiene conto della specifica operatività con questa tipologia di clienti che rappresenta il *core business* della Società.

Simgest esegue gli ordini sul mercato regolamentato di riferimento al fine di consentire l'accesso alla maggior liquidità disponibile per lo strumento e garantire rapidità di esecuzione ovvero sui principali MTF per operatori istituzionali (Bloomberg, Tradeweb, ecc.). Qualora lo strumento finanziario non sia negoziato su un mercato regolamentato o il mercato regolamentato non consente le condizioni di *best execution*, l'ordine è eseguito su MTF/OTF o in contropartita diretta.

\* \* \*

Simgest è tenuta ad ottenere dal Cliente il consenso preliminare sulla strategia di esecuzione degli ordini e comunica al Cliente la sede in cui è avvenuta l'esecuzione dell'ordine per conto di quest'ultimo.

Le istruzioni specifiche del Cliente possono impedire all'impresa di adottare le misure che essa prevede e applica nella strategia di esecuzione. In tale caso, la Società esegue l'ordine attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.

Simgest pubblica sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l'elenco delle prime cinque sedi di esecuzione per volumi di contrattazioni relativamente a tutti gli ordini dei clienti eseguiti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti e prodotti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento. Inoltre, Simgest pubblica sul proprio sito internet in formato liberamente scaricabile, con cadenza annuale, l'elenco dei primi cinque intermediari negozianti per volume di contrattazioni di cui è avvalsa per l'esecuzione degli ordini dei clienti nel periodo di riferimento per ciascuna classe di strumenti e prodotti finanziari, unitamente a informazioni sulla qualità di esecuzione ottenuta, nel rispetto e secondo quanto previsto dalla Normativa di Riferimento.

La "Policy di esecuzione degli ordini" è disponibile mediante copia scaricabile sul sito [www.simgest.it](http://www.simgest.it)

**7.2 Principali controparti utilizzate da Simgest per la negoziazione**

<b>STRUMENTI DI CAPITALE</b>	<b>STRUMENTI DI DEBITO</b>
<b>Azioni, etf</b>	<b>Obbligazioni corporate, titoli di stato</b>
Mediobanca	Controparti pro-tempore autorizzate dal Consiglio di Amministrazione tramite MTF (Bloomberg)
Morgan Stanley Ltd	
Equita SIM SpA	
<b>Derivati quotati</b>	
Banca Intesa Sanpaolo SpA	

## **8 INFORMAZIONI SULLA TRATTAZIONE DEI RECLAMI E SULLE PROCEDURE DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE**

Conformemente a quanto previsto in materia di “trattazione dei reclami” dall’art. 90 del Regolamento Intermediari e dall’art. 26 del Regolamento UE 565/2017, la Simgest ha adottato una procedura per la trattazione dei reclami presentati dagli investitori.

Il Cliente o il potenziale tale può inviare eventuali reclami via posta (presso la sede della Società in via Cairoli 11 – 40121 Bologna) o via *e-mail* all’attenzione della Direzione Generale ([direzione@simgest.it](mailto:direzione@simgest.it)) e della Funzione Compliance ([simgest@simgest.it](mailto:simgest@simgest.it)/[compliance@simgest.it](mailto:compliance@simgest.it)) oppure tramite PEC al seguente indirizzo: [simgestspa@legalmail.it](mailto:simgestspa@legalmail.it).

La Sim annota in apposito registro i seguenti elementi essenziali:

- nominativo del Cliente e dati anagrafici;
- codice della posizione del Cliente;
- oggetto del reclamo e breve descrizione dei fatti in cui l’evento dannoso si è verificato;
- richiesta di eventuale risarcimento.

La Società procede ad una valutazione del reclamo e l’esito finale del reclamo, contenente le proprie determinazioni, verrà comunicato per iscritto all’investitore entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Se la Società concorda con quanto lamentato dal Cliente, la stessa comunicherà i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere. Tale riscontro sarà trasmesso al recapito indicato dal Cliente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero ad altro comunicato successivamente per iscritto. Nel caso dei potenziali clienti, il recapito utilizzato sarà quello fornito in sede di trasmissione del reclamo.

Se il Cliente, in seguito alla presentazione di un reclamo, non riceva risposta nei termini previsti, ovvero tale risposta non sia stata, in tutto o in parte, per lui favorevole o comunque non sia soddisfatto, il Cliente stesso, prima di rivolgersi al giudice e qualora sia classificato quale Cliente al dettaglio, potrà attivare le procedure di risoluzione stragiudiziale di controversie, ai sensi dell’art. 32-ter del Testo Unico della Finanza, rivolgendosi all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla CONSOB e richiamate sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it).

Il diritto di ricorrere all’ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto.

## 9 INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI

Si fornisce una descrizione generale delle caratteristiche, della natura e dei rischi dei principali strumenti finanziari che Simgest, nell'ambito dei servizi d'investimento prestati, mette a disposizione dei Clienti e dei potenziali Clienti.

Questa sezione non descrive tutti gli aspetti significativi ed i rischi riguardanti gli investimenti in strumenti finanziari, compreso il servizio di gestione di portafogli, ma ha esclusivamente la finalità di fornire alcune informazioni di base sulla natura e sui rischi degli strumenti finanziari. Ulteriori e specifiche descrizioni dei rischi connessi agli investimenti in prodotti finanziari e assicurativi sono disponibili nei relativi prospetti informativi redatti dagli emittenti o offerenti.

### **a. Avvertenze generali**

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari o iniziare ad usufruire di un servizio accessorio l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere. L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

### **b. Tipologie di strumenti finanziari e prodotti trattati**

Gli strumenti o prodotti finanziari trattati da Simgest nell'ambito dei servizi e attività d'investimento dalla stessa prestati sono i seguenti.

#### **i. Le azioni e gli altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali.**

Acquistando titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo. In particolare, le azioni attribuiscono al possessore specifici diritti: diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso).

#### **ii. I diritti di opzione.**

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, riconosciuta ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già detenute al momento della delibera assembleare relativa alla nuova operazione o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

#### **iii. Le obbligazioni, i titoli di Stato e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, comprese le obbligazioni convertibili ed i titoli di debito con una componente derivativa (c.d. obbligazioni strutturate);**

Acquistando titoli di debito (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni) si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, il rimborso del capitale prestato. I titoli di debito si differenziano dai titoli di capitale (tra cui le azioni) perché, mentre questi ultimi assicurano al loro titolare il diritto di partecipazione alla gestione della società e un dividendo che è subordinato all'esistenza di utili, i primi attribuiscono al titolare solo un diritto di credito che deve essere comunque soddisfatto alla scadenza prevista, a prescindere dai risultati dell'esercizio sociale. Di seguito si riporta una descrizione delle obbligazioni, i principali titoli di debito.

Nelle obbligazioni tradizionali, il sottoscrittore del titolo versa all'emittente una somma di denaro che produce interessi e, ad una scadenza prefissata, viene restituita. Gli interessi possono essere corrisposti periodicamente, durante la vita del titolo, ovvero alla scadenza (*zero coupon*) e la misura può essere fissa (obbligazioni a tasso fisso) oppure variabile in relazione all'andamento di tassi di

mercato (obbligazioni a tasso variabile). In ogni caso, i criteri per la loro determinazione sono stabiliti al momento della sottoscrizione e la loro applicazione non presenta elementi di complessità.

Di seguito si riportano le principali categorie particolari di obbligazioni:

- obbligazioni corporate, l'emittente, ossia il debitore, è rappresentato da una società commerciale di diritto privato (non appartenente alla pubblica amministrazione);
- obbligazioni sovranazionali, sono emesse da istituzioni ed entità internazionali che non possono essere identificate con un unico paese. La Banca Mondiale, la Inter-American Development Bank e la Banca Europea degli Investimenti sono i principali emittenti di obbligazioni sovranazionali;
- obbligazioni governative, sono titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale;
- obbligazioni convertibili, sono strumenti finanziari che si pongono in una situazione intermedia tra una azione e una obbligazione, che offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista), o di convertire, entro determinati lassi di tempo e in base a rapporti di cambio prefissati, le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, assumendo così lo status di azionista;
- obbligazioni drop lock, sono assistite da una particolare clausola di garanzia, che protegge il sottoscrittore da un eccessivo ribasso dei tassi di interesse;
- obbligazioni "eurobond", del debito pubblico dei paesi dell'Eurozona, emessi da apposita agenzia dell'Unione Europea, la cui solvibilità sia garantita congiuntamente dagli stessi paesi dell'Eurozona;
- obbligazioni subordinate, che, nel caso di insolvenza dell'emittente, vengono rimborsate solo dopo le altre obbligazioni non subordinate emesse dall'emittente;
- obbligazioni senior unsecured;
- obbligazioni perpetue, sono sprovviste di un termine di scadenza e quindi senza rimborso finale del capitale, che però assicurano il pagamento di un tasso di interesse fisso a tempo indeterminato.

iv. Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio.

Per organismi di investimento collettivo del risparmio ("OICR") si intendono i fondi comuni di investimento, le società di investimento a capitale variabile ("SICAV") e le società di investimento a capitale fisso ("SICAF"). In particolare, gli OICR si dividono in:

- a) OICR armonizzati, tra i quali rientrano i fondi comuni di investimento e le Società di investimento a capitale variabile conformi alla Direttiva 2009/65/CE ("Direttiva UCITS IV"). Il rispetto dei requisiti di armonizzazione minimi consente alla SGR o alla società di investimento a capitale variabile di offrire in un altro paese membro dell'Unione europea rispettivamente le quote di propri fondi comuni e le proprie azioni in regime di libera commercializzazione, essendo assoggettate al controllo da parte dell'autorità di vigilanza del proprio paese di origine.
- b) OICR non armonizzati, tra i quali rientrano i fondi di investimento alternativi ("FIA"), i quali rappresentano una particolare categoria di OICR, oggetto di un'apposita disciplina a livello comunitario, per mezzo della Direttiva 2011/61/UE ("Direttiva AIFM") e dei relativi Regolamenti comunitari di implementazione. I FIA, quale categoria generale, includono tutti quei fondi comuni di investimento – ad esempio gli Hedge Fund o i Real Estate Fund – caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto ai fondi armonizzati. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previsti dalla normativa comunitaria per i fondi armonizzati.

- v. I titoli normalmente negoziati sul mercato monetario;
- vi. Qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti precedentemente indicati.
- vii. Gli strumenti finanziari derivati.

Il termine “derivati” indica la caratteristica principale di tali strumenti finanziari. Il loro valore deriva dall’andamento del valore di un’attività, ovvero dal verificarsi nel futuro di un evento osservabile oggettivamente. L’attività, ovvero l’evento, che possono essere di qualsiasi natura o genere, costituiscono il “sottostante” del prodotto derivato.

La relazione - determinabile attraverso funzioni matematiche - che lega il valore del derivato al sottostante costituisce il risultato finanziario del derivato, detto anche “*pay-off*”. Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- i. ridurre il rischio finanziario di un portafoglio preesistente (finalità di copertura);
- ii. assumere esposizioni al rischio al fine di conseguire un profitto (finalità speculativa);
- iii. conseguire un profitto privo di rischio attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione (finalità di arbitraggio).

I derivati si distinguono inoltre in: (i) derivati negoziati su mercati regolamentati; (ii) derivati negoziati su mercati non regolamentati, cd. “*over the counter*” (OTC).

Rientrano nel novero degli strumenti finanziari derivati:

- i contratti *futures* su strumenti finanziari, su tassi di interesse, su valute, su merci e sui relativi indici;
  - i contratti di scambio a pronti e a termine (*swaps*) su tassi di interesse, su valute, su merci nonché su indici azionari (*equity swaps*);
  - i contratti *forward*, stipulati al di fuori di mercati regolamentati;
  - i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi d'interesse, a valute, a merci e ai relativi indici;
  - i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, nonché i contratti di opzione su valute, su tassi d'interesse, su merci e sui relativi indici;
  - i *certificates*, negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l’andamento dell’attività sottostante;
  - i *warrant*, che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall’emittente o di vendere a quest’ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.
  - i *covered warrant*, emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all’acquirente il diritto di acquistare (*covered warrant call*) o vendere (*covered warrant put*) un’attività sottostante a un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o *strike price*) a (o entro) una prefissata scadenza.
- viii. le combinazioni di contratti o di titoli indicati precedentemente.

Simgest considera “prodotti finanziari complessi” le seguenti tipologie di strumenti o prodotti finanziari:

- i. prodotti finanziari derivanti da operazioni di cartolarizzazione di crediti o di altre attività (ad esempio *Asset Backed Securities*);
- ii. prodotti finanziari per i quali, al verificarsi di determinate condizioni o su iniziativa dell’emittente, sia prevista la conversione in azioni o la decurtazione del valore nominale (ad esempio *Contingent Convertible Notes*, prodotti finanziari qualificabili come *Additional Tier 1* ai sensi dell’art. 52 del Regolamento UE n. 575/2013 (c.d. “CRR”);
- iii. prodotti finanziari *credit linked* (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi);
- iv. strumenti finanziari derivati di cui all’art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF, non negoziati in *trading venues*, con finalità diverse da quelle di copertura;
- v. prodotti finanziari strutturati, non negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l’integrale
- vi. restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;

- vii. strumenti finanziari derivati di cui all'art. 1, comma 2, lettere da d) a j) del TUF diversi da quelli di cui al punto iv);
- viii. prodotti finanziari con *pay-off* legati ad indici che non rispettano gli Orientamenti ESMA del 18 dicembre 2012 relativi agli ETF;
- ix. obbligazioni perpetue;
- x. OICR c.d. "alternative";
- xi. prodotti finanziari strutturati, negoziati in *trading venues*, il cui *pay-off* non rende certa l'integrale restituzione a scadenza del capitale investito dal cliente;
- xii. prodotti finanziari con leva maggiore di 1;
- xiii. UCITS di cui all'art. 36 del Regolamento UE n. 583/2010, nonché polizze di ramo III o V con analoghe caratteristiche.

**c. La valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari**

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- 1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;
- 2) la sua liquidità;
- 3) la divisa in cui è denominato;
- 4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

**Parte "A"**

**1) La variabilità del prezzo**

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

**1.1) titoli di capitale e titoli di debito**

Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente. Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

**1.2) Rischio specifico e rischio generico**

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle

caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto **1.3**) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione. Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato. Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto **1.4**) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

### **1.3) Il rischio emittente**

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano. Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore. Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

### **1.4) Il rischio d'interesse**

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%. E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

### **1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo**

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere attenuato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati. Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione. Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

## 2) La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

## 3) La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento. L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

## 4) Gli altri fattori fonte di rischi generali

### 4.1) Denaro e valori depositati

All'investitore sono fornite informazioni circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

### 4.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

### 4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

### 4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti. La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o

dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

#### **4.5) Sistemi elettronici di negoziazione**

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'hardware o al software dei sistemi medesimi.

#### **4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati**

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

### **5) Rischio connesso alle modifiche intervenute nella disciplina delle crisi bancarie (c.d. *bail-in*)**

Si segnala la Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, pubblicata il 12 giugno 2014 sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, in ordine alla istituzione di un quadro di risanamento e risoluzione delle crisi degli enti creditizi e delle imprese di investimento ("*Bank Recovery and Resolution Directive*" o "BRRD", o "Direttiva"), nonché i D.Lgs. 180/2015 e 181/2015 (i "Decreti") pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 16/11/2015 che definiscono un meccanismo unico di risoluzione delle crisi e del Fondo unico di risoluzione delle crisi bancarie.

Tra gli aspetti innovativi si evidenzia l'introduzione di strumenti e poteri che le Autorità nazionali preposte alla risoluzione delle crisi bancarie (le "Autorità") possono adottare per la risoluzione di una situazione di crisi o dissesto di una banca. Ciò al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali dell'ente, riducendo al minimo l'impatto del dissesto sull'economia e sul sistema finanziario nonché i costi per i contribuenti ed assicurando che gli azionisti sostengano le perdite per primi e che i creditori le sostengano dopo gli azionisti purché nessun creditore subisca perdite superiori a quelle che avrebbe subito se la banca fosse stata liquidata con procedura ordinaria di insolvenza.

In particolare, in base alla direttiva, si registra il passaggio da un sistema di risoluzione della crisi basato su risorse pubbliche (c.d. *bail-out*) a un sistema in cui le perdite vengono trasferite agli azionisti, ai detentori di titoli di debito subordinato, ai detentori di titoli di debito non subordinato e non garantito, ed infine ai depositanti per la parte eccedente la quota garantita, ovvero per la parte eccedente Euro 100.000,00 (c.d. *bail-in*). Pertanto, con l'applicazione dello strumento del "*bail-in*", i sottoscrittori potranno subire la svalutazione, con possibilità di azzeramento del valore nominale, nonché la conversione in titoli di capitale delle obbligazioni, anche in assenza di una formale dichiarazione di insolvenza dell'Emittente. Inoltre, ove ricorrano i presupposti, le Autorità potranno richiedere l'utilizzo del Fondo di risoluzione unico, finanziato mediante contributi versati dalle banche a livello nazionale.

Le disposizioni in tema di risoluzione delle crisi bancarie sono entrate in vigore in data 16 novembre 2015 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei Decreti. Le disposizioni relative allo strumento del *bail-in* entrano in vigore a partire dal 1° gennaio 2016. Si segnala altresì che le disposizioni in materia di riduzione o conversione di strumenti di capitale e di *bail-in* potranno essere applicate dall'Autorità anche agli strumenti finanziari emessi prima del 1° gennaio 2016.

Per quanto concerne l'operatività su (i) titoli soggetti alla procedura di riduzione o conversione di strumenti di capitale ovvero (ii) sugli ulteriori titoli (nonché sui contratti derivati) soggetti a *bail-in*, si segnala che Simgest provvederà ad informare il Cliente delle caratteristiche del tipo specifico di strumento interessato, nonché i rischi propri di tale tipo di strumento, in modo sufficientemente dettagliato da consentire di adottare decisioni di investimento informate.

## **Parte "B"**

### **La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati**

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo. Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

#### **1) I futures**

##### **1.1) L'effetto «leva»**

Le operazioni su *futures* comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in *futures*. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti aggiuntivi richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

##### **1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio**

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro un certo ammontare massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

#### **2) Opzioni**

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put* e *call*).

##### **2.1) L'acquisto di un'opzione**

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti *futures*, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in *futures* e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

##### **2.2) La vendita di un'opzione**

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti *futures*, il venditore assumerà una posizione in *futures* e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

### 3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in *futures* e opzioni

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

#### 3.1) Termini e condizioni contrattuali

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto *futures* e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti. Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

#### 3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzi anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto *futures* sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

#### 3.3) Rischio di cambio

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

### 4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli *swaps*

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.**

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

#### **4.1) I contratti di swaps**

I contratti di *swap* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati. Alla stipula del contratto, il valore di uno *swap* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere. In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile. Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte. Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

### **Parte "C"**

#### **La rischiosità di una linea di gestione di portafogli**

Il servizio di gestione di portafogli consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità pre concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore. La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto. La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

##### **1) La rischiosità di una linea di gestione**

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

##### **1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione**

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di

rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

### 1.2) La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione. La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale**. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento). L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

- a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);
- b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;
- c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

## 2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale

### 2.1) Richiamo

Nell'ambito del servizio di gestione di portafogli vengono effettuate dall'intermediario per conto del Cliente operazioni su strumenti finanziari. È quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" della presente sezione.

### 2.2) Commissioni ed altri oneri

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

## PARTE "D"

### 1) La rischiosità degli investimenti in prodotti complessi

I prodotti complessi sono prodotti finanziari che, in quanto caratterizzati da elementi di complessità, potrebbero in astratto risultare non pienamente comprensibili e, quindi, pregiudicare la capacità da parte del cliente di assumere scelte di investimento consapevoli.

Il 22 dicembre 2014 la Consob ha emanato una Comunicazione a riguardo, fornendo agli intermediari una lista esemplificativa di prodotti finanziari complessi nonché ulteriori criteri per la loro individuazione, indicando altresì le cautele da adottare per la loro distribuzione alla clientela *retail* ("al dettaglio"), in quanto tale tipologia di investitori potrebbe non essere in condizione di valutare adeguatamente le caratteristiche finanziarie dei prodotti di investimento in questione.

Tra le varie tipologie di prodotto complesso indicate da Consob rientrano ad esempio gli strumenti derivati, i prodotti finanziari *credit linked* (esposti ad un rischio di credito di soggetti terzi), i prodotti

finanziari strutturati che non rendano certa l'integrale restituzione del capitale a scadenza, gli OICR alternativi. In base agli ulteriori criteri, indicati anche dall'ESMA (*European Securities and Market Authority* - Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati), possono considerarsi complessi anche quei prodotti dotati di strutture che rendano difficile la valutazione dei rischi connessi o l'osservabilità del sottostante (ad esempio perché utilizzano indici proprietari anziché quelli di mercato), nonché caratterizzati da illiquidità (assenza di negoziazione sui mercati) o difficoltà di liquidabilità (ad esempio presenza di barriere all'uscita o alti costi di smobilizzo). Anche in considerazione del processo continuo di innovazione finanziaria, gli intermediari sono tenuti ad utilizzare le indicazioni di cui sopra per valutare continuamente la complessità di tutti i prodotti finanziari distribuiti alla propria clientela.

In base alle informazioni sulla conoscenza ed esperienza del cliente, raccolte tramite il questionario MiFID, Simgest determina il suo "livello di competenza" con riferimento alla capacità di comprendere le diverse tipologie di prodotti finanziari complessi.

Il "livello di competenza" del cliente è quindi utilizzato come ulteriore parametro della valutazione di adeguatezza/appropriatezza, qualora questa abbia ad oggetto prodotti finanziari complessi: per tale ragione, nel caso in cui il cliente non sia in possesso di un "livello di competenza" sufficiente per comprendere le caratteristiche del prodotto oggetto di valutazione, Simgest non ne consiglia l'acquisto né, in taluni casi, ne consente l'acquisto / sottoscrizione.

## **10 INFORMAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI**

### **a. Tipologie di strumenti finanziari inclusi nel portafoglio del Cliente**

Per quanto riguarda gli strumenti finanziari e le operazioni che possono essere realizzate sugli stessi, si rimanda ai contenuti di ogni singolo contratto di gestione di portafogli.

### **b. Limiti di investimento**

Per quanto riguarda la definizione dei limiti di investimento, si rimanda al singolo contratto di gestione.

### **c. Obiettivi di gestione, livello di rischio e discrezionalità**

Le informazioni relative agli obiettivi di gestione, il livello del rischio e sulla tipologia di strumenti finanziari entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità sono inseriti nei singoli contratti di gestione.

### **d. Modalità di valutazione**

Il metodo e la frequenza di valutazione degli strumenti finanziari contenuti nel portafoglio del Cliente sono rispondenti alle normative del settore e sono esplicitati nel contratto relativo alla gestione di portafogli.

La valutazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

- a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera c);
- b) per gli strumenti finanziari negoziati in sedi di esecuzione diverse dai mercati regolamentati (*i.e.* i sistemi multilaterali di negoziazione e i sistemi organizzati di negoziazione), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di negoziazione del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più sedi, il prezzo preso a riferimento è quello della sede su cui i titoli risultano

- maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di negoziazione del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera c);
- c) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a) e b), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");
  - d) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;
  - e) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;
  - f) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente paragrafo e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;
  - g) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;
  - h) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in euro applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale;
  - i) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

**e. Deleghe di gestione**

Nello svolgimento del servizio di gestione di portafogli, Simgest non ha concesso deleghe di gestione.

## **11 INFORMAZIONI CONCERNENTI LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLE SOMME DI DENARO DELLA CLIENTELA**

Riguardo agli strumenti finanziari e alle somme di denaro della clientela, rilevano le disposizioni della normativa nazionale in materia di separazione patrimoniale (art. 22 del TUF), nonché le disposizioni contenute nella parte 3 del Regolamento di Banca d'Italia per l'attuazione degli articoli 4-undecies e 6, comma 1, lettere b) e c-bis), del D.L. 24 febbraio 1998, n. 58:

- nella prestazione dei servizi di investimento e accessori, gli strumenti finanziari e le somme di denaro dei singoli clienti, a qualunque titolo detenuti da Simgest, nonché gli strumenti finanziari dei singoli clienti a qualsiasi titolo detenuti dalla banca depositaria, costituiscono patrimonio distinto a tutti gli effetti da quello di Simgest e da quello degli altri clienti.
- su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori dell'intermediario o nell'interesse degli stessi, né quelle dei creditori dell'eventuale depositario o sub-depositario o nell'interesse degli stessi. Le azioni dei creditori dei singoli clienti sono ammesse nei limiti del patrimonio di proprietà di questi ultimi.
- per i conti relativi agli strumenti finanziari e alle somme di denaro depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario (per le somme di denaro) o dal sub-depositario (per gli strumenti finanziari) nei confronti della SIM.
- salvo consenso scritto dei clienti, Simgest non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, da essi detenuti a qualsiasi titolo. Simgest non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, le disponibilità liquide degli investitori, detenute a qualsiasi titolo.

Simgest, nell'ambito dello svolgimento dei servizi d'investimento, tiene separata contabilità ed evidenza degli strumenti finanziari di pertinenza di terzi rispetto a quelli di proprietà.

### **a. Autorizzazione alla detenzione di strumenti finanziari e liquidità della clientela**

Simgest nello svolgimento dei servizi finanziari è abilitata alla detenzione di strumenti finanziari e della liquidità della clientela.

### **b. Apertura di conti strumentali**

La Società, nell'ambito della prestazione ai propri clienti di servizi e attività di investimento, quando riceve in deposito i beni della clientela, li deposita (disponibilità liquide) o sub-deposita (strumenti finanziari) presso soggetti terzi (di seguito, per brevità, "Depositari Abilitati", come definiti all'art. 22 del Regolamento Banca d'Italia), in conti omnibus.

L'istituzione di tali conti omnibus - distinti tra servizi di gestione di portafogli e servizi di mera custodia ed amministrazione - è composta dalla ragione sociale della SIM e dall'indicazione di "conto terzi" ed in essi sono immessi la liquidità o gli strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità di clienti. Il nominativo del cliente non è comunicato ai Depositari Abilitati.

La SIM ha facoltà di custodire i beni di terzi dove ritenga più opportuno in rapporto alle proprie esigenze.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha nominato un Responsabile Unico degli obblighi di salvaguardia dei beni dei clienti, il quale coordina le attività dei soggetti chiave della Società coinvolti nei processi relativi al deposito e sub-deposito degli strumenti finanziari ed in particolare svolge le seguenti attività:

- supporta il Consiglio di Amministrazione nella verifica dei criteri di selezione dei depositari e sub-depositari, nonché nelle attività di monitoraggio e riesame periodico degli stessi soggetti;
- monitora costantemente l'efficienza/affidabilità dei sub-depositari;
- verifica l'aggiornamento e riconciliazione delle evidenze c/o la SIM con quelle dei sub-depositari e l'effettiva separazione patrimoniale;

- verifica in merito all'istituzione e conservazione di apposite evidenze degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei clienti;

- verifica la presenza del consenso del cliente nel caso di operazione di prestito titoli.

Egli sottopone al Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno annuale, una propria relazione contenente una valutazione dell'efficienza ed affidabilità dei Depositari Abilitati utilizzati, attraverso la disamina delle eventuali anomalie generatesi nel periodo oggetto di osservazione e tenendo conto dei pareri delle Funzioni aziendali di controllo.

Non vengono prestati servizi di investimento a clienti operando a mezzo delega alla movimentazione dei loro rapporti, da loro autonomamente accesi presso altri intermediari bancari o finanziari.

***c. Evidenze presso Simgest e utilizzo dei beni della clientela***

Presso Simgest sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro detenuti per conto dei Clienti. Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e vengono indicati i sub-depositari degli strumenti finanziari.

Per quanto attiene invece alla liquidità, essendo la gestione su conti omnibus suddivisi per tipologia di servizio prestato (Gestioni di portafogli o Negoziazione e Raccolta Ordini), il depositario non viene riportato in uno specifico campo del movimento, non essendo associabile direttamente la consistenza di un cliente con uno specifico conto *omnibus*.

Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun Cliente.

Esse sono regolarmente riconciliate - anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni concluse nel periodo - con gli estratti conto prodotti dai depositari e sub-depositari, ovvero con i beni depositati presso Simgest.

Nelle evidenze di Simgest sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell'operazione e la data dell'effettivo regolamento.

Simgest evita compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli Clienti.

Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura verrà prestata affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti Clienti o per conto di Simgest stessa.

Pertanto, ove le disponibilità sui conti dei singoli Clienti siano insufficienti, Simgest non può in nessun caso utilizzare le disponibilità di altri Clienti.

Il contratto di gestione di portafogli non prevede per la SIM la possibilità di conclusione di accordi per operazioni di finanziamento tramite titoli, di cui all'art. 26 del Regolamento Banca d'Italia.

Tale possibilità è invece inserita nei contratti di Negoziazione e Raccolta Ordini, ma la disciplina delle relative modalità operative è rimandata a specifici contratti di prestito titoli, pronti contro termine, riporto o simili che saranno stipulati di volta in volta con il Cliente. Tali contratti dovranno, tra le altre cose, specificare le caratteristiche delle operazioni, ivi incluse le condizioni di restituzione degli strumenti finanziari e gli eventuali rischi di mancata restituzione, le garanzie fornite dalla SIM, le responsabilità delle parti coinvolte nell'operazione e la relativa remunerazione.

Allo stato non risultano sottoscritti con clientela contratti di questo tipo, per cui l'attività di cui all'art. 26 del Regolamento Banca d'Italia non viene prestata.

Il contratto che disciplina la prestazione dei servizi d'investimento prestati alla clientela sono riportate, in apposita sezione, le modalità con cui la Società svolge il deposito e il sub-deposito della liquidità e degli strumenti finanziari della clientela, la quale esprime, con la sottoscrizione del contratto, il proprio espresso consenso affinché la propria liquidità e i propri strumenti finanziari possano essere depositati presso i Depositari Abilitati prescelti dalla SIM.

**d. Deposito delle disponibilità liquide consegnate a Simgest**

La liquidità inerente la prestazione dei servizi di investimento è, secondo gli accordi delle parti, consegnata o trasferita dal Cliente alla Società.

Simgest deposita, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dalla clientela presso un depositario in conti omnibus intestati alla Società con l'indicazione che si tratta di beni di terzi e detti conti sono tenuti distinti da quelli di Simgest medesima.

Sul conto terzi la Società potrà depositare anche somme di denaro pertinenti ad altri Clienti.

Qualora in esecuzione dei servizi di investimento vengano aperti più conti, la Società è autorizzata a trasferire le somme di denaro da un conto ad un altro.

Per quanto riguarda la remunerazione delle somme di denaro di pertinenza della clientela detenute da Simgest, si rimanda alle previsioni dei contratti dei singoli servizi di investimento.

In caso di depositi di liquidità correlati alla prestazione dei servizi di Negoziazione e Raccolta Ordini, non vengono effettuate operazioni di investimento delle disponibilità liquide residue del singolo cliente (art. 24 del Regolamento Banca d'Italia) su autonoma iniziativa della SIM.

Nel caso di *default* della banca depositaria è incondizionatamente esclusa la possibilità per il Cliente di rivalersi nei confronti della Società.

**e. Custodia e sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela**

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di strumenti finanziari dematerializzati o di strumenti finanziari italiani o esteri che risultano obbligatoriamente registrati o depositati in gestione accentrata in Italia o all'estero, ferma restando la responsabilità di Simgest nei confronti del Cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione (da fornire in forma scritta nel caso di Clienti al Dettaglio), gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- a) organismi di deposito centralizzato;
- b) altri depositari abilitati.

Nelle evidenze presso Simgest relative a ciascun Cliente sono indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari. Presso il sub-depositario gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.

Tali conti sono tenuti distinti da quelli intestati a Simgest accesi presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso Simgest.

Qualora nell'ambito della prestazione dei servizi di Negoziazione e/o Raccolta Ordini, il Cliente Professionale ordini alla Società l'acquisto di strumenti finanziari obbligatoriamente registrati presso organismi di deposito centralizzato o altri Sub-depositari insediati in un Paese che, per quanto di conoscenza della Società, non assicurano un livello di protezione sostanzialmente equivalente a quello previsto dalla normativa italiana in relazione alla custodia, amministrazione e separazione patrimoniale degli strumenti finanziari della clientela, o per i quali non sia comunque prevista alcuna forma di vigilanza, la Società informerà il Cliente di questo fatto prontamente, ma non necessariamente prima dell'esecuzione dell'ordine, con lo stesso mezzo adottato dal Cliente per il conferimento del suddetto ordine, indicando i rischi che possono derivare dal suddetto minor livello di protezione. Per i conti relativi a strumenti finanziari depositati presso terzi non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dal depositario o dal sub-depositario nei confronti di Simgest o del depositario.

**f. Selezione dei depositari e dei sub-depositari**

La SIM, nell'espletamento del "servizio accessorio" di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, dal momento che non utilizza direttamente depositari centrali (esempio Cedel) le cui funzioni sono disciplinate in maniera precisa e puntuale da specifiche normative, si serve di Depositari Abilitati con un elevato grado di affidabilità.

Il Consiglio di Amministrazione della Società seleziona i Depositari Abilitati sulla base dei criteri previsti dall'art. 27 del Regolamento Banca d'Italia: tali condizioni vengono valutate in funzione della loro

dimensione, dell'organizzazione, della patrimonializzazione e di ogni altro elemento in grado di comprovarne l'affidabilità e l'adeguatezza.

La valutazione delle predette condizioni viene effettuata con una istruttoria preliminare alla proposta di conferimento dell'incarico e periodicamente da parte del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle attività di monitoraggio e riscontro, svolte dalle competenti funzioni aziendali, sul corretto regolamento delle operazioni in strumenti finanziari.

Nell'ambito del processo di gestione dei Massimali Operativi alle controparti di mercato, il Consiglio di Amministrazione definisce e revisiona con cadenza annuale, tra l'altro, il limite massimo di liquidità propria e di terzi che può essere depositata presso ogni depositario.

Il Responsabile Unico, almeno su base annua, sottopone al Consiglio di Amministrazione una propria relazione che contiene una valutazione dell'efficienza ed affidabilità dei Depositari abilitati utilizzati, anche attraverso la disamina delle eventuali anomalie generatesi nel periodo oggetto di osservazione e tenuto conto dei pareri delle Funzioni aziendali di controllo.

Simgest ha selezionato una banca da utilizzare in via principale per tutte le attività quotidiane di regolamento delle operazioni e per le attività di custodia ed amministrazione di liquidità e strumenti finanziari propri e di terzi.

La scelta di utilizzare una sola Banca Agente per i regolamenti dell'operatività per conto proprio e per conto terzi così come per la custodia di beni propri e di clientela, è dettata dalla esigenza di massimizzare l'efficienza:

- dei rapporti con le controparti di mercato, unificando le SSI (*Standard Settlement Instruction*) di regolamento delle operazioni concluse;
- dei processi aziendali di tesoreria;
- delle attività di amministrazione e custodia titoli.

## 12 INFORMAZIONI SUI COSTI E ONERI

Simgest fornisce ai Clienti e ai potenziali Clienti, ai sensi dell'art. 50 del Regolamento UE 565/2017, le informazioni in forma aggregata in merito ai costi e agli oneri dei servizi di investimento prestati e degli strumenti finanziari oggetto delle operazioni eseguite/raccomandate, nonché gli effetti dei costi sulla redditività di tali strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento (c.d. informativa ex-post). È facoltà del Cliente richiedere ulteriori dettagli.

La medesima informativa sui costi ed oneri è fornita prima dell'avvio del servizio (ex ante) e in tal caso è fornita qui di seguito con il presente documento

### a. Condizioni economiche applicabili servizio di gestione di portafoglio

Per la prestazione del servizio di gestione di portafoglio il compenso della SIM è formato da:

1. una commissione annua fissa applicata sul patrimonio gestito;
2. una commissione variabile di *overperformance* sulla differenza tra la variazione percentuale del valore lordo del patrimonio e la variazione percentuale del valore del parametro di riferimento relativi al medesimo periodo di cui al Benchmark.

Le commissioni di gestione sono calcolate mensilmente sul valore dei beni in gestione al netto delle commissioni riferite ai precedenti mesi dello stesso trimestre; sono posticipate e addebitate sul rapporto di gestione con cadenza trimestrale a mezzo prelievo dalla disponibilità liquida del patrimonio.

Simgest non addebita proprie commissioni di negoziazione per le operazioni aventi ad oggetto azioni, ETF e derivati quotati. E' previsto l'addebito per spese pari a 10 euro su ogni operazione avente ad oggetto azioni e ETF.

Sono invece a carico del Cliente le commissioni di negoziazione e regolamento richieste da intermediari terzi.

Per le operazioni aventi ad oggetto titoli obbligazionari che transitano dalla struttura interna di raccolta ordini, Simgest applica una commissione come da tabella seguente:

Strumento finanziario	
Titoli stato	Da 0,003% a 0,03%
Altri titoli di debito	Da 0,01% a 0,10%

La Sim ha altresì diritto al rimborso delle spese documentate, ivi compresi gli oneri fiscali derivanti dal contratto, e l'IVA se dovuta.

Nella tabella che segue si fornisce un'informativa ex ante dell'effetto cumulativo dei costi e degli oneri che potrebbero impattare sulla redditività attesa del portafoglio.

I costi ed oneri sono espressi come percentuale media annua sul valore del portafoglio, al lordo delle imposte applicabili.

Voci di costi e oneri	Importo in denaro	Importo percentuale
Controvalore della gestione	1.000.000€	
Totale costi per servizio di gestione di portafogli	6.500€	0,65%
- commissione di gestione prevista contrattualmente	3.500€	0,35%
- commissione di extra-performance (esclusivamente a titolo esemplificativo)	3.000€	10% dell'extra-performance (0,30% ipotizzando una differenza positiva tra performance della gestione e performance del benchmark di riferimento di 3,00%)
Totale costi servizi accessori (custodia e amministrazione)	120€ (30€ a trimestre)	0,012%
Totale costi*	6.620€	0,662%

Tale rappresentazione è stata determinata prendendo come riferimento la commissione di gestione standard più alta e la media dei costi e oneri previsti per una linea di gestione, calcolati con riferimento all'ultimo periodo disponibile.

Le informazioni sopra indicate sono quindi basate su stime ritenute ragionevoli al fine di consentire al Cliente di conoscere ex-ante con un sufficiente grado di accuratezza il costo totale del servizio prestato ed il suo effetto complessivo sul rendimento.

La SIM si riserva la possibilità di non applicare le proprie commissioni. Il contratto di gestione specifica in ogni caso le commissioni applicate a ciascun rapporto.

Simgest provvederà comunque a fornire trimestralmente e annualmente un rendiconto contenente l'indicazione puntuale dei costi ed oneri effettivamente sostenuti dal Cliente nell'ambito della prestazione del servizio di gestione.

**b. Condizioni economiche applicabili al servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti, ricezione e trasmissione ordini e di negoziazione per conto proprio**

Le commissioni o il margine (per la negoziazione in conto proprio) saranno corrisposte dal Cliente a Simgest sulla base di ogni singola operazione.

Saranno a carico del Cliente gli oneri richiesti dalla controparte eventualmente utilizzata da Simgest per l'esecuzione dell'operazione.

Sugli ordini ineseguiti e/o revocati non viene applicata alcuna commissione. Qualora l'ordine venga eseguito solo parzialmente, le commissioni/margini vengono applicati solo per la parte dell'ordine eseguita.

Nella tabella che segue è riportato il valore massimo applicabile da Simgest per i servizi di negoziazione in conto proprio, esecuzione di ordini per conto dei clienti e ricezione e trasmissione di ordini, distinto per tipologia di strumento finanziario.

Titoli di Stato	Altri titoli di debito	Azioni/ETF eseguite su Mercati Italiani	Azioni/ETF eseguite su Mercati Esteri	Altri fondi (diversi da OICR quotati)	Derivati
0,15%	Altre obbligazioni Investment Grade 0,30%  Altre obbligazioni High Yield 0,30%	0,050%	0,10%	0,15%	- Futures per lotto € 5  - Options per lotto € 1

Il Cliente e la SIM potranno concordare condizioni economiche più favorevoli per il Cliente: tali condizioni verranno riportate in dettaglio nel contratto per la prestazione dei servizi di investimento

Infine, per i valori dei costi e degli oneri connessi alla prestazione dei servizi accessori di custodia, analisi e ricerca finanziaria, Simgest non percepisce alcuna commissione.

Per il servizio di custodia Simgest prevede solo il recupero dei bolli.

### 13 ORIENTAMENTO DELLA SOCIETA' VERSO I FATTORI DI SOSTENIBILITA'

Il 25 settembre 2015 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato un nuovo quadro mondiale per lo sviluppo sostenibile: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile («Agenda 2030»), incentrata sugli obiettivi di sviluppo sostenibile (*Sustainable Development Goals* - SDG).

La transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente in termini di risorse e circolare, in linea con gli SDG, è fondamentale per assicurare la competitività a lungo termine dell'economia dell'Unione. L'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), approvato dall'Unione il 5 ottobre 2016 ed entrato in vigore il 4 novembre 2016, si propone di rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici, tra l'altro rendendo i flussi finanziari compatibili con un percorso che conduca ad uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente dal punto di vista climatico.

Successivamente, la comunicazione della Commissione Europea del 22 novembre 2016 sulle prossime tappe per un futuro europeo sostenibile collega gli SDG al quadro strategico dell'Unione per garantire che tutte le azioni e le iniziative strategiche dell'Unione, al suo interno e a livello mondiale, tengano conto fin dall'inizio degli obiettivi di sviluppo sostenibile

Con specifico riferimento ai servizi di investimento, il Regolamento (UE) n. 2019/2088 del 27 novembre 2019 (Regolamento “**SFDR**”: *Sustainable Finance Disclosure Regulation*), implementato dal Regolamento (UE) n. 2020/852 del 18 giugno 2020 e dagli ulteriori regolamenti attuativi, introduce specifici obblighi per i partecipanti ai mercati finanziari (produttori di strumenti finanziari, intermediari che prestano servizi di consulenza in materia di investimenti e gestori di portafogli) con riguardo all'informativa destinata agli investitori finali sull'integrazione dei rischi di sostenibilità, sulla considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità, degli obiettivi di investimento sostenibile, ovvero sulla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali, nei processi decisionali (di investimento e di consulenza) degli intermediari finanziari.

Per “**rischio di sostenibilità**” si intende un evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di *governance* che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo “impatto negativo” sul valore dell'investimento.

Per “**fattori di sostenibilità**” si intendono le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, al rispetto dei diritti umani e alle questioni relative alla lotta alla corruzione.

I “**significativi impatti negativi**” fanno riferimento agli impatti delle decisioni di investimento che potrebbero provocare effetti negativi sostanziali nell'ambito di uno qualsiasi dei fattori di sostenibilità.

La SIM prende in considerazione nei processi decisionali e di investimento relativi ai servizi di gestione di portafogli i fattori basati su impatti ambientali, sociali e di *governance* (c.d. ESG-*Environmental, Social, Governance*) limitatamente ad una specifica linea di gestione “sostenibile”. In tale portafoglio sono inseriti solo *Green Bond, Social Bond e Sustainability-Linked Bond*, classificati come tali sulla base dei principi definiti dagli *standard setter* di settore.

Infine la Società si è dotata di una Politica in materia di rischi climatici e ambientali, riferita sia alle tematiche oggetto di trattazione nell'SFDR sia nell'IFD/IFR (Direttiva (EU) 2019/2034 – Investment Firms Directive – IFD e Regolamento (EU) 2019/2033 Investment Firms Regulation – IFR)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> RC&A, Cap.2